

SUNTO DEL RICORSO
AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
DISPOSTA DALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 806/2025
PUBBLICATA IN DATA 03/03/2025
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO SEZ. III°, N. 972/2025 NRG –
EMESSA CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO VV.F.

In seguito all'Ordinanza Cautelare in oggetto, si comunica quanto segue: l'appellante <<OMISSIS>>, assistito dagli avv.ti Sergio Falcone e Giusi Fanelli, ha presentato ricorso in appello presso l'Ecc.mo Consiglio di Stato di Roma, insieme alla domanda di sospensiva, per chiedere l'annullamento dell'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario, come previsto dal decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 238 del 14 novembre 2018. L'esclusione è stata comunicata al termine della prova del 12 aprile 2023 e pubblicata nella sezione concorsi del sito www.vigilfuoco.it, nella posizione personale del ricorrente. La causa dell'esclusione è stato il mancato superamento della prova del "modulo 3" (piscina), prevista dall'allegato C del bando di concorso. Tale esclusione è stata formalizzata con decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ha deciso di escludere l'appellante dalla procedura concorsuale, comunicata tramite nota <<OMISSIS>>. L'articolo 8 del bando di concorso (D.M. n. 238/2018), con riferimento all'allegato C, stabilisce che la mancata esecuzione di una parte della prova, anche a causa di infortunio durante l'esecuzione, determina il non superamento della prova e quindi l'esclusione dal concorso. L'appellante contesta questa decisione sollevando vari motivi, tra cui: Violazione del principio di favor participationis (favorire la partecipazione dei candidati). Violazione e/o falsa applicazione della normativa di riferimento (lex specialis). Eccesso di potere per sviamento. Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento dell'amministrazione. Errori di fatto e manifesti nelle decisioni amministrative. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i candidati. In dettaglio, l'appellante era stato convocato per sostenere la prova il 12 aprile 2023. Durante la prova di acquaticità (nuoto in piscina), ha subito un infortunio che gli ha causato un trauma, impedendogli di completare la prova nel rispetto del termine stabilito. A causa di questo infortunio, l'appellante è stato escluso dalla procedura concorsuale. Il ricorso davanti al TAR del Lazio è stato rigettato con sentenza n. 16021 del 30 agosto 2024. Di conseguenza, è stato avviato un giudizio di opposizione alla sentenza emessa dal TAR del Lazio, con l'obiettivo di ottenerne l'annullamento o la riforma integrale, previa sospensione e adozione di opportune misure cautelari. In particolare, si chiede: - L'annullamento della Sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Prima Quater n. 16021/2024, pubblicata il 30/08/2024, con la quale il TAR ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione di esami per l'accertamento dei requisiti attitudinali del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, relativamente al Concorso per la procedura speciale di reclutamento dei vigili del fuoco riservato al personale volontario. - L'annullamento degli atti impugnati in primo grado con ricorso al TAR Lazio, nrg. 8331/2023: del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 12 aprile 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di "non idoneità" attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 12.04.2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; del decreto di esclusione del 12.04.2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. Patti Andrea. del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata

approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni; del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria; dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; del verbale n. 10 del 12 aprile 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativo; della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 12.04.2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F.; del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche; del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità); dell'allegato "C Prove Motorie", indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018; dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14/11/2018 e successive modifiche; del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018; del D.M. n. 283 del 23.5.2019 (All. 12); del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; dell'Allegato "C" – "Prova di capacità operativa" al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che "l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo"; per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C; del sistema di misurazione dei tempi relativo il cronometraggio della prova di acquaticità, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova; del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente

le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria; del posizionamento del cronometro posto a 33 metri dalla partenza rispetto all'arrivo posto a 25 metri, laddove fa cadere in errore il candidato che non riesce a vederlo durante l'esecuzione della prova; delle dimensioni della piscina non conformi agli standard nazionali, non regolamentante nel bando di concorso, avendo una profondità di 5.30 metri alla partenza, facendo cadere in panico il candidato che deve effettuare una rapida salita dall'acqua (non valutata preventivamente) per poi procedere con il percorso natatorio; ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale. - La censura del provvedimento del Ministero dell'Interno che ha escluso l'appellante dalla procedura concorsuale, a seguito del giudizio di "non idoneità" per il mancato superamento del modulo n. 3 della prova di acquaticità, come comunicato il 12 aprile 2023. - L'adozione di misure cautelari collettive per il riesame del provvedimento impugnato, o in subordine, l'ammissione con riserva dell'appellante al prosieguo dell'iter selettivo, predisponendo una sessione straordinaria. Inoltre, si chiede il risarcimento del danno subito, con la condanna ex art. 30 del C.P.A. per il danno in forma specifica, mediante la convocazione dell'appellante alle ulteriori fasi del concorso pubblico, o, in via subordinata, il risarcimento del danno subito, con interessi e rivalutazione, come previsto dalla legge. In data 3 marzo 2025, il Consiglio di Stato, con Ordinanza Cautelare n. 806/2025, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami.

AVVISO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare dell'Ecc.mo Consiglio di Stato n. 806/2025, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, i quali avranno la possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso (792/2025 RG). **NELLO SPECIFICO** <http://www.vigilfuoco.it/asp/pubblegale.aspx>: l'andamento del processo è consultabile sul sito internet: giustiziaamministrativa.it, cliccando sulla voce <<TAR>> e poi su <<TAR Lazio – Roma>>. Nella finestra <<Attività giurisdizionale>> cliccare sulla voce <<ricorsi>>. Nella schermata delle <<Ricerche>> inserire, negli spazi dedicati, il numero R.G. del Ricorso (numero ricorso) e l'anno di presentazione, poi cliccare su <<cerca>>. Si aprirà la pagina del ricorso ricercato.

Vibo Valentia, 03/03/2025

avv. Giusi Fanelli